

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Industria, commercio, turismo)

42° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1974

Presidenza del Presidente CATELLANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Rinvio del seguito della discussione:

« Norme relative alla tutela della denominazione di origine "vetri di Murano", alla delimitazione del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto » (1319) (D'iniziativa dei deputati Degan ed altri; Reggiani) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 557

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Nuovo sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke ed al coke destinati alla siderurgia della Comunità per gli anni dal 1973 al 1978 » (1760):

PRESIDENTE 558, 559, 560 e *passim*
ALESSANDRINI 560
BIAGGI 562
CARENINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 562
MANCINI 561
PIVA 560, 562
TIBERI, *relatore alla Commissione* 558, 559, 561

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

P O R R O , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge:

« Norme relative alla tutela della denominazione di origine "vetri di Murano", alla delimitazione del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto » (1319), d'iniziativa dei deputati Degan ed altri; Reggiani (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme relative alla tutela della denominazione di origine "vetri di Murano", alla delimitazione del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto », d'iniziativa dei deputati Degan, Boldrin, Zanni; Reggiani, già approvato dalla Camera dei deputati.

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che nella seduta del 2 ottobre, l'ultima prima della crisi, il collega Berlanda, relatore di questo provvedimento, informò che aveva preparato la sua relazione scritta e che ne avrebbe fatta avere una copia a tutti i Commissari, in modo che alla ripresa si potesse passare direttamente alla discussione del provvedimento. Senonchè il senatore Chinello, rimasto bloccato nelle nebbie di Venezia, ha chiesto telegraficamente di rinviare la discussione del disegno di legge. In considerazione di ciò ed in omaggio alla prassi sempre seguita in casi analoghi, proporrei quindi di rinviare il seguito della discussione del provvedimento alla seduta di mercoledì prossimo.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Nuovo sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke ed al coke destinati alla siderurgia della Comunità per gli anni dal 1973 al 1978 » (1760)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Nuovo sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke ed al coke destinati alla siderurgia della Comunità per gli anni dal 1973 al 1978 ».

Prego il senatore Tiberi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

T I B E R I , relatore alla Commissione. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il provvedimento al nostro esame si inserisce nell'ambito di analoghi provvedimenti legislativi che, nel tempo, sono stati adottati dal Parlamento italiano per tradurre in norme i dispositivi contenuti nelle decisioni della Comunità economica del carbone e dell'acciaio e della Comunità economica europea.

Il provvedimento riguarda il sostegno — fornito tramite aiuti che poi vengono ripartiti sulla base di compensazioni multilaterali —

all'attività siderurgica della Comunità economica europea, con il fine di determinare le migliori condizioni nell'approvvigionamento alle imprese siderurgiche di carbone da coke e coke, e di ovviare quindi alle pressioni dei paesi terzi in questo campo.

Credo sia opportuno riferire, sia pure brevemente, circa gli elementi salienti dei dispositivi comunitari decisi in questa materia e della loro traduzione in norma di legge da parte del Parlamento italiano. E mi riferisco innanzitutto alla decisione fondamentale, la 1/67, del 21 febbraio 1967, che fu emessa dall'alta autorità della CEECA, per la quale gli Stati membri erano autorizzati ad erogare alle imprese carbonifere un aiuto che le ponesse in condizione di abbassare i prezzi del carbone da coke destinato alla fabbricazione del coke d'altoforno per le imprese siderurgiche della Comunità stessa, così da contenere il prezzo del coke d'altoforno fornito alle imprese siderurgiche comunitarie e di conseguenza anche i prezzi dei loro prodotti.

La validità del regime instaurato dalla decisione 1/67 venne stabilita in due anni, dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1968. Essa prevedeva gli importi da accreditare ai paesi fornitori, sulla base di un importo complessivo di 22 milioni di unità di conto, mentre per converso gli importi da addebitare agli Stati membri risultavano distribuiti in modo tale che il 40 per cento dell'entità degli aiuti fosse a carico dello Stato interessato e il restante 60 per cento suddiviso fra gli altri Stati membri della Comunità, secondo un criterio di ripartizione che non ritengo necessario riferire.

Questa decisione fu trasferita nella legislazione italiana con la legge 24 dicembre 1969, n. 978. Essa autorizzava la spesa di 2.310 milioni per i due anni di validità del regime previsto dalla decisione comunitaria, in ragione di 1155 milioni per il 1967 e 1155 milioni per il 1968.

La successiva decisione della CEECA 2177/68 del 27 dicembre 1968, basandosi sulla situazione difficile che caratterizzava il settore, prevedeva il protrarsi del regime instaurato dalla 1/67, prorogandone la scadenza dal 31 dicembre 1968 al 31 dicembre 1969. Tale decisione venne tradotta nella legge 25 maggio

10ª COMMISSIONE

42° RESOCONTO STEN. (11 dicembre 1974)

1970, n. 375, la quale autorizzava l'ulteriore spesa di 1155 milioni per il 1969.

Abbiamo poi una successiva decisione della Commissione delle Comunità europee che modifica i criteri sia dell'erogazione sia dell'imposizione degli oneri nei confronti degli Stati membri: è la decisione 70/1/CECA del 19 dicembre 1969. Essa prevedeva un aiuto alla produzione fino a 1,50 unità di conto per tonnellata di carbone da coke; ed un aiuto allo smercio, di importo uniforme, erogato in caso di forniture destinate a zone lontane dal bacino di produzione oppure effettuate nell'ambito degli scambi intra-comunitari. Il fatto importante di questa decisione consiste nella determinazione di un fondo speciale gestito dalla Commissione delle Comunità europee, con un finanziamento applicabile fino ad un massimo di 17 milioni di tonnellate di carbone da coke per ciascuno dei tre anni presi in considerazione dalla decisione stessa. Il finanziamento del fondo veniva attuato con il concorso degli Stati membri e con il contributo della Comunità economica europea, con alcune variazioni a seconda degli anni in cui il provvedimento veniva ad essere attuato.

Ritengo che possa interessare la percentuale del concorso posto a carico dei singoli Stati membri per finanziare il fondo: Belgio 20 per cento, Francia 40 per cento, Italia 15 per cento, Lussemburgo 14 per cento, Paesi Bassi 10 per cento.

Questa decisione fu tradotta in un'altra legge italiana del 19 luglio 1971, n. 554. Tale legge autorizzava una spesa di 2040 milioni per i tre anni, così distribuita: 850 milioni per il 1970, 680 milioni per il 1971, e 510 milioni per il 1972.

Siamo ora alla decisione cui è collegato il provvedimento in esame, che porta il numero 1760. Si tratta della decisione 73/287 CECA del 25 luglio 1973. Essa prevede aiuti destinati a facilitare la produzione e lo smercio del carbone da coke e del coke destinato alla siderurgia in zone distanti dal bacino di produzione, gli scambi inter-comunitari, nonché l'esecuzione di contratti a lunga scadenza. Anche questa decisione fa riferimento ad un fondo speciale gestito dalla Commissione delle Comunità europee: il finanziamento

si applica ad un massimo di 15 milioni (non più 17) di tonnellate di carbone prodotte annualmente e se ne prevede l'applicazione per sei anni, dal 1973 al 1978.

Il fondo speciale è finanziato con il contributo della CECA, degli Stati membri e con il contributo globale delle industrie siderurgiche. Per quanto riguarda il concorso degli Stati membri, esso è così ripartito: Germania 31 per cento, Belgio 13 per cento, Francia 28 per cento, Italia 12 per cento, Lussemburgo 10 per cento, Paesi Bassi 6 per cento.

Ci troviamo quindi a votare proposte e richieste di autorizzazione di una spesa complessiva di 2.985 milioni a carico dell'Italia, così ripartiti: 705 milioni per il 1973, 630 milioni per il 1974, 555 milioni per il 1975, ancora 555 milioni per il 1976, 307,5 milioni per il 1977 e 232,5 milioni per il 1978. L'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede tale articolazione della spesa. L'articolo 2 fissa le modalità per arrivare alla copertura della spesa di 1335 milioni da erogare per gli anni 1973 e 1974.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, mi scusi se la interrompo, ma è giunto in questo momento il parere favorevole della 5ª Commissione che stavamo aspettando. La prego di prenderne visione e di darne comunicazione alla Commissione.

TIBERI, relatore alla Commissione. Colgo l'occasione per comunicare che anche in sede comunitaria è stato espresso parere favorevole sul provvedimento in esame.

E veniamo al parere della 5ª Commissione. Il senatore Colella, incaricato della estensione del parere, si esprime favorevolmente, comunicando che la maggioranza della Commissione ha espresso parere favorevole, con una breve illustrazione che richiama i dati sui quali mi sono permesso di intrattenere gli onorevoli colleghi, a condizione che l'articolo 2 sia modificato come segue: « Inserire tra il primo e il secondo, il seguente comma: "All'onere di lire 555 milioni per l'anno 1975 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo" ».

10ª COMMISSIONE

42º RESOCONTO STEN. (11 dicembre 1974)

Onorevole Presidente io concludo invitando gli onorevoli colleghi a considerare benevolmente le richieste contenute in questo provvedimento di legge e a non far mancare la loro adesione.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Tiberi per la sua relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P I V A . Vorrei fare una domanda al relatore. Quando il provvedimento ha preso le mosse, la situazione del mercato delle materie prime era molto diversa da quella attuale. La novità adesso, rispetto ad allora, è l'aumento del prezzo del petrolio, che ha in definitiva reso competitive certe fonti di energia che prima non lo erano. È il caso del carbone. Avevamo avuto un rallentamento del carbone appunto in considerazione del fatto che il petrolio era di gran lunga più utile e costava molto meno del carbone. Ora le cose sono cambiate. Allora il provvedimento, in una situazione di costi diversa, cercava di intervenire soprattutto per quanto riguardava il carbone da coke, dando aiuti perchè le industrie siderurgiche potessero avere questo carbone a dei prezzi che non incidessero sul costo della produzione siderurgica. Oggi non è più così. Vorrei sentire dal relatore se è in grado di darci qualche notizia a questo proposito. Perchè, come ho detto, prima tutto sembrava chiarissimo, logico; adesso può venire qualche perplessità, si può anche ritenere che i costi siano comparativamente sistemati e quindi le cose siano diverse da allora. Se è così il provvedimento è ancora opportuno oppure no? È ancora necessario addossare alla collettività una spesa a favore della produzione siderurgica? Questo è l'interrogativo che sorge analizzando il provvedimento. Sono elementi che desidereremmo avere per potere valutare con maggiore ponderatezza quanto viene proposto.

A L E S S A N D R I N I . Voglio complimentarmi con il relatore per la sua puntuale esposizione del problema riguardante la disciplina comunitaria degli interventi per favorire la produzione di carbone da coke e

la produzione di coke destinato all'industria siderurgica.

Al riguardo mi viene in mente che il precedente provvedimento sulla materia, discusso in questa Commissione, ha avuto come relatore un collega che non è più, e vorrei ricordarlo, il collega Colleoni, particolarmente preparato per tutto quanto si riferiva al settore del carbone fossile, al coke e ai prodotti siderurgici. Il collega Colleoni chiedeva allora che il Governo riferisse dettagliatamente sulla situazione della CECA e, in modo particolare, sul problema riguardante il carbone da coke e la produzione siderurgica.

Per quale ragione è stata varata la disciplina in questione? Perchè, creandosi la Comunità del carbone e dell'acciaio, si rendeva indispensabile nell'area comunitaria la tutela delle miniere che producevano carbone da coke e si rendeva altresì indilazionabile la difesa dei paesi appartenenti alla CECA dalle importazioni da paesi terzi. Questo anzitutto per una ragione sociale: non si potevano chiudere le miniere da un giorno all'altro lasciando a casa i lavoratori. Vi era poi un motivo politico: non si poteva, ovviamente, privare l'Europa della possibilità di alimentare, sia pure in misura limitata o in casi di emergenza, la siderurgia dei vari Stati. Un paese che non è in grado di sostenere, in circostanze particolari, la propria siderurgia, può venire a trovarsi in una situazione di gravissima crisi. Altro obiettivo evitare la dispersione dei tecnici.

Tutto questo si sarebbe potuto ottenere seguendo un'altra strada, quella classica del passato. Creata la CECA, imporre delle barriere doganali estremamente pesanti al carbone da coke e al coke proveniente da paesi terzi, e così realizzare una protezione delle miniere e delle singole siderurgie. Non si è imboccata quella strada, e ritengo sia stata cosa saggia, perchè i dazi avrebbero gravato notevolmente sui costi, facendoli ricadere poi sui consumatori. La soluzione adottata, di dare sovvenzioni all'industria carbonifera e siderurgica, si è dimostrata giusta e lungimirante.

Ora la situazione è certamente cambiata — recepisco in parte quello che ha detto il collega Piva — ma per la specifica situazione il confronto non regge: l'industria siderurgica, come elemento fondamentale non può usare altro prodotto che il coke, perchè non si tratta di produrre energia, ma soprattutto di determinare un processo chimico per il quale è necessario appunto il coke.

A questo punto, per quanto ho potuto conoscere mi sono formato la convinzione sull'opportunità di rinnovare l'istanza espressa fin dal 1971, dal ricordato collega Colleoni — al fine di avere dati precisi sulla realtà dell'industria carbonifera del MEC e in modo particolare, informazione sul criterio di erogazione dei contributi sia all'industria del carbone sia alla siderurgia, conosciamo qual'è la partecipazione dell'Italia a sostegno del settore, ma sarebbe interessante avere anche notizie sui criteri di ripartizione delle somme disponibili e che influenza ha il nostro Paese nella determinazione di questi criteri.

M A N C I N I. Pur apprezzando la relazione impegnata che il collega Tiberi ha fatto, ringraziando il collega Alessandrini per la dotta informazione fornita sull'atto di nascita di questo provvedimento, ritengo che avremmo dovuto stamane ascoltare una informazione un po' più ampia sulla situazione della produzione del carbone da coke e anche dei pareri circa il riflesso che questa materia prima ha o può avere sull'andamento della produzione siderurgica del nostro Paese.

Pertanto credo che non ci interessino tanto delle annotazioni di carattere tecnico e burocratico, ma piuttosto una informazione sulla composizione dei prezzi e sulla difficoltà di approvvigionamento — qualora ciò dovesse sussistere — del carbone per la nostra siderurgia. Sarebbe stato opportuno sapere se questi prezzi sono lievitati negli ultimi due anni (nell'ultimo anno in modo particolare) e in quale misura, se questo provvedimento di sostegno è adeguato alla gravità della situazione, anche in considerazio-

ne dei nuovi turbamenti di mercato intervenuti.

Risulta che l'IRI prevedeva per il 1974 un rallentamento della produzione siderurgica nel nostro Paese, anche per effetto delle difficoltà di rifornimento di carbone da coke. È avvenuto questo rallentamento? C'è stata una flessione, c'è stato un declino, o siamo riusciti malgrado tutto a mantenere determinati livelli? Ci troviamo di fronte a un provvedimento di circa tre miliardi fino al 1978. Sarebbe bene sapere come viene valutata la dinamica dei prezzi degli organi comunitari, e quali sono eventualmente anche i programmi dell'EGAM per la riattivazione e lo sviluppo di questo settore.

Non è cosa secondaria conoscere questi fatti. A me risulta, anche, dalle relazioni che ho avuto moto di vedere in questi giorni, che due anni fa (i dati più recenti risalgono a quel periodo) il nostro Paese aumentò la produzione degli acciai fini del 6,9 per cento. Questo è fatto indubbiamente positivo, ma è anche vero che nell'ultimo quinquennio la incidenza della nostra produzione a fronte di quella dei sei paesi che costituiscono la CEE è diminuita soprattutto per gli acciai di maggior pregio. Ora la posizione nostra verso paesi come la Germania o la Francia per la produzione degli acciai legati è andata indebolendosi soprattutto dopo il 1971, quando la nostra produzione segnalò una preoccupante flessione del 10,1 per cento rispetto all'anno precedente. Cosa è cambiato? Sta risalendo questa situazione? Riusciamo a tamponare il prodursi di fenomeni di questa natura? In che modo questo provvedimento influisce sull'andamento di questa situazione? Sarebbe stato opportuno conoscere più ampiamente il quadro realistico di un settore che costituisce parte della base dell'economia nazionale, com'è appunto la siderurgia.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

T I B E R I, *relatore alla Commissione.* Quanto detto contribuisce ad arricchire ed

10ª COMMISSIONE

42° RESOCONTO STEN. (11 dicembre 1974)

ampliare i termini del discorso. Io non sono in grado in questo momento di fornire una risposta precisa, perchè sono state fatte delle richieste di dati che in questo momento non ho la possibilità di avere e quindi di riferire immediatamente; non so cosa il Presidente ritenga di fare: se rinviare ad altra seduta oppure se si debba ascoltare l'onorevole rappresentante del Governo.

Decida lei, Presidente; per poter fornire la risposta ai quesiti che mi sono stati posti, ripeto, ho bisogno di consultare, ovviamente, dei dati che qui non ho a disposizione.

C A R E N I N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. A me pare che, dopo l'illustrazione fatta dal relatore senatore Tiberi, si possa approvare il provvedimento con la massima tranquillità. Dagli interventi dei senatori Piva e Mancini mi sembra che sia emerso un altro tipo di considerazioni: cioè l'opportunità che la Commissione possa avere un'informativa maggiore di carattere generale su tutto il problema, soprattutto per i riflessi sul comparto siderurgico nazionale.

In questo momento non sono in grado di fornire risposte precise al riguardo, nè d'intrattenere i componenti della Commissione su questo argomento. Assumo però l'impegno di documentarmi e di predisporre una relazione la più ampia possibile, per fornire alla Commissione le richieste informazioni.

A mio parere, se l'onorevole Presidente è d'accordo, sarebbe opportuno procedere senz'altro all'approvazione del provvedimento. Se non lo approvassimo ora avremmo come conseguenza non solo riflessi negativi nell'ambito nazionale, ma anche sfiducia nei nostri confronti nel contesto comunitario, il che in questo particolare momento dobbiamo assolutamente evitare.

P R E S I D E N T E . Condivido il pensiero espresso dall'onorevole sottosegretario Carenini. La richiesta di chiarimento del collega Mancini è senz'altro legittima, ma

non appare determinante rispetto all'approvazione di questo provvedimento.

Propongo quindi di passare alla votazione del disegno di legge.

Prego il Sottosegretario di fornire comunque alla Commissione, quanto prima, i dati che gli sono stati richiesti.

P I V A . Non sono a conoscenza dei motivi d'urgenza del provvedimento al nostro esame.

C A R E N I N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. È necessario che il provvedimento sia approvato entro l'anno corrente.

P I V A . Io mi proponevo di richiedere il rinvio dell'esame del disegno di legge alla prossima settimana, appunto per poter venire in possesso delle notizie che sono state richieste dalla nostra ed anche da altre parti politiche presenti in Commissione. Poichè è costume della nostra Commissione cercare di operare con il massimo impegno e serietà ed esprimere giudizi che siano il più possibile convalidati da una buona informazione, con cognizione di causa, sia io che altri colleghi avremmo desiderato rinviare la discussione del provvedimento. Considerato ora che non ci sono più i tempi tecnici perchè il provvedimento dev'essere approvato entro l'anno corrente, come ci ha informati il Sottosegretario, nel prenderne atto dichiaro che il nostro Gruppo si asterrà dalla votazione.

B I A G G I . Dichiaro a nome del mio Gruppo di essere favorevole all'approvazione di questo provvedimento, che riveste carattere d'urgenza e che ci collega con un mondo dal quale abbiamo sempre attinto affinché la nostra situazione siderurgica si potesse sviluppare maggiormente. Però ritengo che sia opportuno riprendere veramente il problema, perchè esso interessa i costi petroliferi e la politica generale energetica. Sappiamo già che il carbone europeo viene visto in un altro aspetto. Bisognerebbe sapere qual è l'orientamento del CIPE e quale

10^a COMMISSIONE

42° RESOCONTO STEN. (11 dicembre 1974)

l'indirizzo del Governo italiano: oggi il carbone, anche per ragioni di prezzo competitivo, è una risorsa fondamentale.

P R E S I D E N T E. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 2.985 milioni quale onere posto a carico dell'Italia, in ragione di lire 705 milioni per l'anno 1973, di lire 630 milioni per l'anno 1974, di lire 555 milioni per l'anno 1975, di lire 555 milioni per l'anno 1976, di lire 307,5 milioni per l'anno 1977 e di lire 232,5 milioni per l'anno 1978, in attuazione della Decisione della Commissione delle Comunità europee n. 73/287 CECA del 25 luglio 1973, con la quale è stato istituito un nuovo sistema comunitario di aiuti al carbone da coke e al coke destinati alla siderurgia della Comunità per i sei anni sopra precisati.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere relativo alle quote degli anni 1973 e 1974 per complessive lire 1.335 milioni si provvede quanto a lire 705 milioni ed a lire 630 milioni rispettivamente a carico e con riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1973 e 1974.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo, va inserito, fra il primo ed il secondo, il seguente comma suggerito dalla 5^a Commissione:

« All'onere di lire 555 milioni per l'anno 1975 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo ».

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo suggerito dalla 5^a Commissione permanente.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13.

ERRATA CORRIGE

Nel 22° Resoconto stenografico (seduta del 24 ottobre 1973), a pag. 339, Allegato B, colonna b, n. 3, la parola: « Kristallyngla » dev'essere così corretta: « Kristalljnglas »; a pag. 341, Allegato C, quinta e sesta riga, le formule: « NClO₄ » e « Hf » devono essere rispettivamente così corrette: « HClO₄ » e « HF ».

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici

Dott. FRANCO BATTOCCHIO